

# **L'identità religiosa e le pratiche di culto dei migranti nell'ordinamento giuridico italiano\*.**

**di Antonello De Oto (Università di Bologna).**

**1. Multiculturalismo “di fatto” e politiche del riconoscimento. Il flusso dei migranti, la risposta della cittadinanza. 2. La dimensione della libertà religiosa nell'ordinamento giuridico italiano. 3. Fattore religioso, migranti ed enti locali. 4. Simboli e pratiche religiose degli immigrati: l'ultima ondivaga giurisprudenza.**

\* Estratto dalla relazione svolta al Seminario formativo ASGI “*Quale riconoscimento e trattamento dei simboli e delle pratiche religiose degli immigrati nel mondo del lavoro e nella società multiculturale?*” – Trieste 9 maggio 2009.

## **1. Multiculturalismo “di fatto” e politiche del riconoscimento. Il flusso dei migranti, la risposta della cittadinanza.**

Il terzo Presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson amava spesso ricordare come: “*La religione è una benedizione se essa ridesta lo spirito civile; una “maledizione” se diventa un pretesto per la discriminazione*”.

Oggi in Italia, il forzoso e in parte già avvenuto sviluppo in senso multiculturale del Paese, pone interrogativi pesanti rispetto a temi centrali che coinvolgono l'identità dei migranti e dei cittadini che accolgono. Sempre più spesso questa riflessione passa anche attraverso il fattore religioso e l'incontro-scontro tra il portato di regole e di pratiche culturali bagaglio di chi arriva e patrimonio consolidato di chi ospita.

In gioco ci sono valori come la tolleranza e la solidarietà, la sicurezza e scelte di sistema che riguardano gli assetti organizzativi di uno Stato democratico, il contenuto giuridico che si vuol fornire alla nozione di cittadinanza e più in generale che modello di sviluppo sociale darsi, ovvero che politiche del riconoscimento applicare nel concreto<sup>1</sup>.

Sfrondando questo dibattito, spinoso ma ineludibile, da ogni convincimento politico si può dire che il modello *de facto* di sviluppo sociale in Italia “...*con atteggiamenti instabili e polarizzati e una pratica di stop and go che poco giova alle politiche di inclusione, sta evolvendo, suo malgrado, in senso*

---

<sup>1</sup> Recentissime le critiche formulate dall'ONU all'Italia per il modello scelto nel trattamento dei migranti che prevede il loro respingimento in mare senza vagliarne la posizione con contestuale riaccompagnamento coatto in Libia. Nel mirino l'applicazione del Trattato sottoscritto fra Roma e Tripoli che, a giudizio delle Nazioni Unite, lede il diritto di chi chiede asilo. Sul punto è intervenuto anche l'UNHCR, sottolineando come il respingimento dei richiedenti asilo è vietato, tra gli altri, dalla Convenzione dei rifugiati del 1951 e dal Protocollo del 1967. V. GALLUZZO M., *Clandestini, affondo ONU. Berlusconi va avanti*, in *Corriere della Sera*, 13 maggio 2009, 2, v. anche POLITO A., *I confini della società multi-etnica*, in *Il Riformista*, 12 maggio 2009, 1.

“*multiculturale*”...”<sup>2</sup>. E’ certo innegabile che siamo in presenza di una larga gamma di condotte sociali della cittadinanza verso gli *undocumented* da ricomprendere in una variegata “forchetta comportamentale” che va da imbarazzanti episodi di esclusione, di rifiuto espresso dell’altro perché religiosamente o etnicamente diverso, quando non di aperto razzismo<sup>3</sup>, passando per atteggiamenti di indifferenza sociale, di appartenenza senza credere ma anche di ritorno di piccoli fondamentalismi religiosi, fino ad arrivare a concrete storie di accoglienza ed integrazione e a richiami a praticare la solidarietà, come valore che appartiene nel profondo sia alla cultura cristiana che a quella laica. Comportamenti certo in conflitto tra loro che restituiscono l’immagine di un Paese disorientato sul tema ma che sembra soprattutto avvertire (e non ne fa mistero) una “...pressione illimitata dell’Africa gravitante sull’Europa...”<sup>4</sup>. Siamo infatti in presenza di condotte sociali, quelle discriminatorie, verificatesi contro obiettivi ben identificati, soprattutto cioè nei riguardi e in contrapposizione di persone di colore e/o di fede mussulmana presenti nel Paese<sup>5</sup>, un binomio purtroppo verso cui di recente si è in massima parte canalizzato l’odio sociale in Italia.

In questo quadro l’identità religiosa e il suo pieno e libero esercizio giocano sicuramente un ruolo fondamentale. Occuparsi di migranti e non occuparsi della loro specificità confessionale significa perdere in partenza la partita dell’integrazione prima e dell’interazione poi, in un contesto sociale italiano che marcia disordinatamente verso un multiculturalismo “di fatto” che selvaggiamente galleggia tra i ferrei (e a volte sconclusionati) divieti di oggi e gli antichi e stratificati lassismi di ieri.

---

<sup>2</sup> Sia consentito rimandare a DE OTO A., *Convincimento religioso e ambiente lavorativo: la sfida quotidiana delle libertà fondamentali nell’Italia “multiculturale”*, in VIDA S. (a cura di), *Diritti umani. Trasformazioni e reazioni*, Bologna, 2008, 363.

<sup>3</sup> Situazioni conflittuali che portano cittadini italiani a commettere reati penali a sfondo razziale, fatti gravemente discriminatori che violano l’art.3 della legge 13.10.1975, n.654 (ratifica della Convenzione Internazionale di New York per la eliminazione delle forme di discriminazione razziale) la L. n.205 del 25.6.1993 (c.d. Legge Mancino) procedimenti di cui anche i nostri tribunali cominciano ad essere investiti in maniera copiosa: Corte di Appello di Venezia, sez. III, sent. 2.6.2000 -est. Scarpari; Tribunale di Treviso, sent. n. 492 del 6.6.2000 – est. Toppan; Corte di cass., sez.I, sent. 28.2.2001, n.341 – rel. La Gioia; Tribunale di Verona, sent. 2.12.2004/24.2.2005, n. 2203 – est. Di Camillo; Cass. Pen., sent. n. 44295 del 5.12.2005; Corte di Cass., sez. V Penale, n.8475/06, 10 marzo 2006, Pres. Calabrese; Corte di Cass., sez. V Pen., sent. n. 9381/2006, Corte di Cass. Sez. III Pen., sent. n. 11919/2006, Pres. De Maio; Corte di Cass., III sez. Pen., sent. n.37733, dd. 16.11.2006, particolarmente significativo il caso affrontato da questa sentenza della Suprema Corte di Cassazione chiamata a giudicare il comportamento di una barista italiana che si rifiutò di servire bevande nel proprio bar, ad alcuni clienti perchè cittadini extracomunitari di etnia nordafricana, v. a commento VALIGNANI V., *Discriminazioni razziali* (Nota a Cass., III sez. Pen., sent. n.37733, dd. 16.11.2006) in *Studium Iuris*, 2007/9, 1034-1035.

<sup>4</sup> Così RONCHEY A., *La pressione dell’Africa*, in *Corriere della Sera*, 18 Maggio 2009, 1. Sul tema dell’immigrazione irregolare proveniente dal continente africano verso l’Europa v. SIMONCINI S., *Frontiera Sud*, Roma, 2004.

<sup>5</sup> V. a tal proposito MASSARI M., *Islamofobia. La paura e l’Islam*, Roma-Bari, 2006.

## 2. La dimensione della libertà religiosa nell'ordinamento giuridico italiano.

La centralità e l'importanza dell'art. 19 della Carta fondamentale, come norma posta a garanzia della libertà religiosa nel nostro ordinamento, funge da ombrello sotto il quale trovano accoglienza diversi diritti di libertà che l'attività della Corte Costituzionale ha ricavato dal disposto dell'articolo. Ad esso si collegano anche diritti di libertà contenuti in altri articoli, ma strettamente legati alla sua formulazione. L'art. 19 della Costituzione Italiana, tutela la libera attività di propaganda delle proprie convinzioni religiose e la professione del credo e si fa carico di garantire l'esercizio in privato ed in pubblico del culto, attività e ambiti di delimitazione delle stesse intorno a cui si gioca però, da sempre nel paese, la partita democratica tra Stato e confessioni religiose, in materia di "libertà di culto" considerata come aspetto specificativo della più ampia "libertà dei culti"<sup>6</sup>. Naturalmente, come noto, la libertà negativa ovvero la libertà dalla religione ha trovato col tempo e grazie all'attività interpretativa della Suprema Corte, un suo spazio espresso di legittimità, che il Costituente non aveva reso in chiaro nella formulazione<sup>7</sup>. Similmente si è operato per enucleare nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di formare liberamente la propria coscienza (Corte Cost. 19.12.1991, n.467).

La garanzia normativa di un pieno e libero esercizio della libertà religiosa è innegabilmente uno dei diritti fondamentali dell'individuo, un aspetto della persona che lo caratterizza profondamente e che, soprattutto per alcune religioni, le quali prevedono un abbigliamento ritualmente orientato o particolari prescrizioni in campo alimentare e comportamentale in genere, ha fatto parlare di un diritto che "viaggia" con il singolo. Una caratterizzazione spesso irrinunciabile, soprattutto per migranti che provengono da aree a basso tasso di secolarizzazione, realtà statuali che non hanno visto ancora scindersi il binomio legge sacra-legge statale e di conseguenza la dualità reato-peccato che in età medievale e per lungo tempo, ha governato l'amministrazione della giustizia<sup>8</sup>.

La struttura e la semantica dell'art. 19 stesso, ovvero quel "*..Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa...*" enunciato in maniera omnicomprensiva verso la generalità delle persone e non solo i cittadini<sup>9</sup>, ci narra dell'unico diritto concesso a livello costituzionale a chi

---

<sup>6</sup> JEMOLO A.C., *Libertà*, III)- *Libertà (aspetti giuridici)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974, 268; CARDIA C., *Religione(libertà di)*, in *Enc. Dir.*, Agg., II, Milano, 1998, 914 ss.

<sup>7</sup> V. BOTTA R., *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2002, 154.

<sup>8</sup> V. sul punto PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal Pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto.*, Bologna, 2000, *passim*.

<sup>9</sup> Cfr. TOZZI V., *Il modello democratico costituzionale della disciplina del fenomeno religioso e gli insediamenti di cultura islamica in Italia*, in BUCCI O. (a cura di), *L'Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale "il libro, la bilancia e il ferro"*, Napoli, 2006, 170 che definisce, a ragione, una "...lettura aperturista..." la disciplina costituzionale del fenomeno religioso in Italia.

giunge sul nostro territorio. Un diritto per il migrante, finalmente non legato a quell'inarrivabile scoglio di prerogative connesse alla condizione di cittadino, in definitiva una possibilità di autodeterminazione in materia confessionale che, in accordo con le formulazioni giuridiche adoperate nelle Carte, nei patti e nelle convenzioni internazionali ed europee poste anche a tutela del diritto di libertà religiosa, sembra aver imboccato in epoca moderna (almeno sulla carta) la strada del "primato della coscienza individuale..."<sup>10</sup>.

Oggi in Italia, il sistema di relazione dello Stato con le confessioni religiose viaggia di fatto su tre livelli: Il Concordato, le Intese, la legge sui culti ammessi in cui ricadono le confessioni prive di intesa. Infatti nonostante i diversi progetti di legge ordinari, che dal 1990 si sono susseguiti per tentare di normare in un unico quadro di riferimento, l'agire delle confessioni e il diritto di libertà religiosa, ancora sopravvivono norme di epoca fascista, come la c.d. legge sui culti ammessi<sup>11</sup>. In mancanza di una legge unica che regolamenti la libertà religiosa, molto in materia di confessioni religiose e di pratica di culto *licita* per i parametri della Repubblica, continua a giocarsi sul triplo binario Concordato-Intese-legge sui culti ammessi e sull'interpretazione normativa del limite del buon costume come unico confine previsto dai padri costituenti all'esercizio della libertà religiosa. Tale limite per autorevole dottrina andrebbe inteso nella sua accezione più ristretta, ovvero quella che si riferisce ai beni inerenti alla libertà sessuale, al pudore e all'onore sessuale, concetto che però non è immobile nel tempo ma cangiante con il mutare dei *mores*<sup>12</sup>. Per detto orientamento, l'applicazione del metro della ragionevolezza insito nella coscienza sociale della collettività dovrebbe fungere da criterio qualificante. È abbastanza pacifico che una confessione religiosa, la cui tradizione sia stata integralmente portata qui da migranti che nel paese di partenza praticavano atti di culto che in Italia sarebbero in palese contrasto con il codice penale, non possa, ragionevolmente pretendere di duplicare *tout court* questa ritualità nel territorio italiano<sup>13</sup>. Vi sono poi altri limiti impliciti e ricavabili, che derivano dalla necessità di tutelare le situazioni giuridiche dei singoli. In realtà, parlando di buon costume, sarebbe possibile definirlo un limite-non limite, infatti il legislatore potrebbe "...non aver voluto realmente porre alcun limite all'esercizio del diritto di libertà religiosa, fatti salvi quelli di natura razionale insiti nell'esercizio di ogni diritto e di ogni libertà"<sup>14</sup>. Così ragionando rispetto al bagaglio identitario che i migranti portano con sé dalle zone di provenienza, si è tentati di chiedersi cosa però realmente renda una pratica religiosa accettabile per l'ordinamento italiano e un'altra ritualità irricevibile, che poi in definitiva, è

---

<sup>10</sup> FERRARI S., *Lo statuto giuridico dell'Islam in Europa occidentale*, in FERRARI S. (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Roma, 2006, 22.

<sup>11</sup> Per una puntuale analisi della struttura della legge 24 giugno 1929, n.1159 v. TEDESCHI M., *La legge sui culti ammessi*, in LEZIROLI G. (a cura di), *Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa*, Napoli, 2004, 35-47.

<sup>12</sup> GAZZONI F., *Manuale di diritto privato italiano*, Napoli, 1994, 756.

<sup>13</sup> Si pensi alla vicenda della Chiesa brasiliana del Santo Daime i cui adepti assumevano come pratica rituale, una bevanda a base di DMT, sostanza classificata come psicotropa e vietata nell'ordinamento giuridico italiano. V. Cass. Pen., sez.VI, 5 dicembre 2005, n.44227, in [www.olir.it](http://www.olir.it), ult. visita: 24.01.2006.

<sup>14</sup> Sia consentito rimandare a DE OTO A., *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, Roma, 2007, 78-79.

solo un modo più pratico o maggiormente giuridico di tradurre un antico problema di filosofia politica, ovvero “*fino a che punto una tolleranza pluralistica si deve piegare non solo a ‘stranieri culturali’, ma anche a ‘nemici culturali’?...*”<sup>15</sup>. In una tale complessa analisi, che evoca nelle sue punte più conflittuali scenari di “scontro di civiltà”<sup>16</sup>, il legislatore italiano ed europeo non può prescindere dal pensare modelli di convivenza sociale che rispondano alla logica della ragionevolezza, applicando il dovere costituzionale di solidarietà<sup>17</sup> e non trascurando l’importanza della sicurezza, tenendo poi ben presente, prima di assumere decisioni che coinvolgono la vita e il portato di regole del singolo migrante, “...*valori quali l’appartenenza ad un gruppo sociale determinato, il grado di integrazione (o non integrazione) dello stesso nel tessuto di regole poste dall’ordinamento ospitante, l’effettivo raggio d’azione dello jus corrigendi dello Stato e l’operatività reale del pluralismo normativo come modello base di normazione*”<sup>18</sup>.

### **3. Fattore religioso, migranti ed enti locali.**

Al di là di griglie di riferimento statuali, di limiti posti a diritti base della persona insiti o non insiti nel diritto stesso e di analisi del rapporto tra elemento confessionale e normazione giuridica nel nostro Paese, appare evidente come sia la realtà statale più vicina ai cittadini e ai c.d. *hyphen-italians*<sup>19</sup> a dover, in questo contesto, farsi immediatamente carico delle situazioni di tensione o di aperto conflitto socio-culturale che si originano nel tessuto sociale. Sono cioè gli enti locali a dover rispondere in prima persona alle richieste concrete di chi arriva, senza trascurare istanze e bisogni della comunità stanziata sul territorio. Così è compito degli organi territoriali individuare gli specifici *standards* di riferimento per l’allocazione delle opere di urbanizzazione secondaria quali sono i luoghi di culto per le diverse confessioni<sup>20</sup> o la costruzione di cimiteri con aree dedicate alle diverse confessioni; essere ricettivi alle richieste di tutela della propria identità religiosa e in generale è positivo che le istituzioni decentrate

---

<sup>15</sup> V. CAPUTO A., *La giurisdizione e i conflitti culturali*, in *Questione Giustizia*, n.4/2005, 710-711.

<sup>16</sup> Per un’analisi completa sulle radici storiche dello “scontro di civiltà” v. GOZZI G. – BONGIOVANNI G. (a cura di), *Popoli e civiltà. Per una storia e filosofia del diritto internazionale*, Bologna, 2006.

<sup>17</sup> Per un’analisi del modello di solidarietà accolto nella Costituzione Italiana, v. BOZZACCHI C., *Dalla coesione all’eguaglianza sostanziale. Il percorso comunitario*, Milano, 2005, 103.

<sup>18</sup> Cfr. DE OTO A., *Pratiche di culto ed esigenze di europeizzazione del diritto penale: tra bisogno di libertà e pretese di sicurezza*, in *Il Nuovo Diritto*, 2-3/2006, 164.

<sup>19</sup> Con questa espressione si fa riferimento ad una specificità culturale che raccoglie e non esclude la provenienza dei nuovi cittadini, ovvero i c.d. “italiani con il trattino”: italo-ghanesi, italo-albanesi, italo-cinesi ecc.

<sup>20</sup> In questo senso Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 7078/2005.

ricevano e vagolino le più diverse istanze di rispetto di pratiche di culto, festività religiose<sup>21</sup>, riposi settimanali lavorativi<sup>22</sup> e precetti alimentari nell'organizzazione dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sportivo-ricreativi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, cercando, con i parametri normativi forniti, di dare sempre attuazione al dettato costituzionale. Anche se, c'è da rilevare, come non esista sempre un vero e proprio dovere giuridico di *facere* in tutte le situazioni citate come, ad esempio, si è già verificato in alcuni Comuni italiani con riguardo alla richiesta di donne musulmane di frequentare le piscine comunali in orari riservati (senza presenza di uomini) e nuotando con il capo coperto dal velo. I Comuni di Milano e Imperia non si sono attivati in positivo verso tali richieste, anzi in verità per ciò che riguarda Imperia la risposta negativa è arrivata dal Presidente della società che gestisce l'impianto, motivata da problemi tecnico-organizzativi e in particolare dalla difficoltà di garantire la presenza di una bagnina donna la domenica mattina (giornata che la associazioni musulmane chiedevano fosse loro riservata). Pur essendo certo vero che le Amministrazioni locali che hanno così agito non sembrano giuridicamente in errore, avendo privilegiato di fatto il rispetto dell'eguaglianza del trattamento degli utenti in senso formale, è innegabile che i maggiori costi che questa operazione a favore delle donne musulmane avrebbe comportato e la dimensione politica del problema (l'elettorato di riferimento di dette Giunte Comunali non avrebbe gradito una scelta diversa da quella fatta) abbiano avuto un rilevante peso nella vicenda. Così come il non volersi porre in un'ottica positiva, d'integrazione o perlomeno di interazione con la dimensione dell'alterità, come pure giunte comunali di opposto segno politico hanno fatto o hanno dichiarato di voler fare (vedi il Comune di Riccione), finisce (nelle realtà comunali che non attivano azioni positive) per nuocere comunque al tessuto connettivo territoriale, finendo per produrre esclusione e aumentare i pericolosi meccanismi della c.d. "rabbia sociale".

Oggi, pur essendo stati fatti importanti passi nella tutela pratica del diritto di libertà religiosa del singolo in un contesto pubblico, la legislazione italiana nel suo complesso vive ancora una disperante frammentazione, che riflette da una parte la disparità normativa certificata dai tre livelli di relazione politico-normativa con le confessioni religiose (Concordato, Intesa, legge n. 1159 del 1929) di cui si è detto in precedenza, ma che soprattutto nella normazione dei Comuni, primari soggetti esponenziali degli interessi della comunità locale<sup>23</sup>, ha rivelato preoccupanti forme di chiusura verso l'applicazione del diritto di libertà religiosa (abnorme uso dello strumento dell'ordinanza comunale anche a fine

---

<sup>21</sup> Ad esempio la L.R. Emilia-Romagna n. 6 del 21 maggio 2007, in G.U. n.31 del 18 agosto 2007, III serie speciale, ha attribuito alla Giunta Regionale l'individuazione dei giorni di festività civile e religiosa, durante i quali gli esercizi commerciali, devono osservare l'obbligo di chiusura. V. per approfondimenti MANTINEO A., *Edifici ed edilizia di culto (nota di rinvio)* in *Quad. di Dir. e Pol. Eccl.*, n. 3/2008, 770.

<sup>22</sup> Sia consentito rinviare sul punto alle riflessioni già svolte in DE OTO A., *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, Roma, Ediesse, 2007, 110 ss.

<sup>23</sup> V. sul punto VANDELLI L., *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, 2004, 55.

discriminatorio<sup>24</sup>, “sacralizzazione” della normativa regolamentare con fattuale rovesciamento della piramide della gerarchia delle fonti).

Questa deriva di governo intrapresa da alcune comunità territoriali ha acuito lo scontro in diverse aree del Paese, portando problemi di applicazione del diritto di libertà religiosa relativamente ai riti svolti da alcuni gruppi confessionali, gruppi che poi hanno finito o finiranno per rivendicare la fattiva possibilità di esplicitare liberamente la loro libertà di culto in una sede giurisdizionale.

#### **4. Simboli e pratiche religiose degli immigrati: l’ultima ondivaga giurisprudenza.**

Delineato così, sommariamente lo stato dell’arte in materia di riconoscimento giuridico delle istanze identitarie e la possibilità di praticare in concreto il proprio culto da parte dei migranti in Italia, si può senza meno concludere che si è arrivati, non avendo fatto molto per evitare questo *trend*, ad una sorta di scontro giudiziario permanente che, nostro malgrado, consegna di fatto alla magistratura il compito di “gestire l’emergenza” in materia di applicazione e tutela della libertà religiosa in Italia<sup>25</sup>. Tale deriva che peraltro sembra avere anche una sua dimensione globale, sia per lo stato complessivo della giustizia nel Paese, ma pure per una spesso non chiara impostazione dei termini del problema da parte dei giudici aditi<sup>26</sup>, ha dato purtroppo origine al fenomeno dei giudicati contrastanti su singole materie. Il campo specifico della pratica religiosa e dell’ostensione dei simboli confessionali è divenuto quindi terreno elettivo di scontro che ha originato una sorta di incertezza complessiva sul ‘cosa fare’. Incertezza che ora non è solo data dalla frammentazione delle fonti normative, ma è anche, paradossalmente, alimentata da una “cascata” di sentenze a volte in palese disaccordo tra loro.

---

<sup>24</sup> V. ad esempio l’ordinanza n. 86 del 21 novembre del 2000 con cui il Sindaco del Comune di Rovato (BS) “...*al fine di salvaguardare i valori cristiani, aveva disposto il divieto ai non professanti la religione cristiana di accedere ai luoghi sacri e di culto della predetta religione...*”. Tale ordinanza è stata annullata in data 25.02.2003 dal Presidente della Repubblica sulla base del Parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. I, in data 15 maggio 2002, n. sez. 1207/2002. Ma anche il regolamento inserito nel Piano regolatore del Comune di Lazzate nel brianzolo che vieta gli edifici costruiti con “caratteristiche arabe”. Vedi: *E la Lega vieta lo stile arabo. Ordinanza del Sindaco di Lazzate per bloccare le costruzioni con ‘caratteristiche moresche’*, in *La Repubblica*, 20 agosto 2004.

<sup>25</sup> Sull’affermazione di una linea di tendenza generale in questo senso nel mondo globalizzato e quindi non solo in Italia e in materia di tutela della libertà religiosa v. CASSESE S., *I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine mondiale*, Roma, 2009, 93 ss.

<sup>26</sup> Si rileva infatti, a livello di politiche ministeriali come, l’aver espunto la prova di diritto ecclesiastico all’interno dell’esame orale di uditore giudiziario, certo non aiuta i magistrati in formazione a comprendere correttamente determinati fenomeni, così come il tentativo di marginalizzare determinati saperi all’interno dei corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze politiche importa seri contraccolpi tra gli operatori del diritto. Sullo “stato dell’arte” in Italia: VARNIER G.B. (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli (CZ), 2004; PARISI M. (a cura di), *L’insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane*, Napoli, 2002.

Esempi paradigmatici di questo stato di cose sono infatti i recenti giudicati in materia di crocifisso nelle scuole e nei pubblici uffici in generale, sulla possibilità di indossare liberamente il velo islamico sul posto di lavoro o nei pubblici spazi e relativamente alla liceità di portare indosso per gli appartenenti alla comunità *sikh* residente in Italia il tradizionale pugnale rituale (*kirpan*). Ormai all'ordine del giorno il riproporsi di scontri e polemiche relative alla possibilità o meno di indossare il velo da parte di lavoratrici di fede islamica. Recentissimo il caso occorso ad una bigliettaia in servizio presso la Reggia di Venaria (Torino) bersaglio di proteste e malumori da parte di alcuni turisti<sup>27</sup>, così come sempre più datori di lavoro e pubblici ufficiali respingono o mal sopportano tale pratica religiosa: i primi mascherando licenziamenti originati da questa situazione con le più diverse motivazioni volte ad aggirare un'accusa di discriminazione e i secondi elevando sanzioni amministrative e accuse penali ai sensi della legge a persone che circolano a capo coperto. Ma c'è da dire che in questa materia pur con un'efficacia non piena nei singoli casi e rilevanti sussulti (si pensi al recente atteggiamento ostativo di alcune amministrazioni comunali in Friuli Venezia-Giulia e in Veneto), la dottrina e la giurisprudenza hanno faticosamente raggiunto un indirizzo non troppo difforme e oserei dire costituzionalmente orientato *ex* articoli 19 e 21 della Carta fondamentale<sup>28</sup>, anche se si continua ancora a pronunciarsi in maniera difforme sulla velatura del capo per motivi religiosi. Infatti, recentemente, il Gup dott.ssa Alessandra Cerretti del Tribunale di Milano, nel procedimento in essere a carico dell'imputato per terrorismo Mohamed Khemiri, ha disposto l'impossibilità per il tunisino di presenziare in aula con il capo coperto "...per una questione di decoro e rispetto..."; mentre invece il giudice dott. Pierpaolo Belluzzi ha assolto il 27 novembre 2008, presso il Tribunale di Cremona la sig.ra Monia Mzoughi, moglie dell'*imam* Mourad Trabelsi (presente all'udienza con il capo coperto) che si era recata in Aula, per assistere al processo che vedeva imputato suo marito, con una velatura quasi totale che le lasciava scoperti solo gli occhi, motivando con il fatto che la signora non avesse impedito il proprio riconoscimento quando le era stato richiesto di mostrare il volto<sup>29</sup>. In materia di crocifisso la "Babele giurisprudenziale" ha dispiegato in pieno tutta la sua operatività. La battaglia per la permanenza o meno del simbolo croce negli uffici di tutte le Amministrazioni dello Stato è ormai uno scontro vecchio

---

<sup>27</sup> Per approfondimenti v. BARDESONO M., "Via la bigliettaia con il velo". E a Venaria lo indossano tutti, in *Il Corriere della Sera*, 31 Maggio 2009, 24.

<sup>28</sup> Per una ricostruzione giuridica della complessa questione del velo islamico sia sotto l'aspetto del diritto islamico che in rapporto con l'ordinamento giuridico italiano v. FIORITA N., *Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico*, in [www.statoechiedese.it](http://www.statoechiedese.it), Giugno 2008, 1-19. Sul punto sia consentito rinviare alle considerazioni già svolte in DE OTO A., *Precetti religiosi e mondo del lavoro*, Roma, 2007, 133-146.

<sup>29</sup> Vedi a commento dei due casi citati GATTA G., *Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali*, in [www.statoechiedese.it](http://www.statoechiedese.it), giugno 2009, 3-13.

che si origina dopo la presa d'atto da parte statale contenuta nell'art.1 del Protocollo addizionale agli Accordi di Villa madama del 1984 del fatto che la Chiesa Cattolica avesse ivi rinunciato allo *status* di religione ufficiale della Repubblica Italiana. Da allora si sono susseguite diverse interpretazioni della vicenda che hanno visto su fronti opposti i laici e i cattolici nel Paese (con alcune posizioni intermedie di interessante lettura socio-normativa) che hanno però condotto ad un sostanziale nulla di fatto certificato dall'atteggiamento "pilatesco" della Suprema Corte che sul tema ha deciso di non decidere<sup>30</sup>. Nel 2005 la Terza sezione del Tar del Veneto è arrivata alla conclusione che il crocifisso sarebbe da non rimuovere dalle aule scolastiche, perché non in contrasto con la normativa vigente e l'ordinamento giuridico italiano nel suo complesso ma anzi, addirittura veicolo di laicità dello Stato e perciò legittimamente esposto<sup>31</sup>. Solo cinque anni prima la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la c.d. "sentenza Colaianni" ovvero la n.439/2000 (pur su una questione che interessava la presenza del simbolo croce negli uffici elettorali invece che nelle aule scolastiche) aveva invece sostanzialmente asserito che il crocifisso posto in forza di norme di dettaglio costringerebbe la libertà di coscienza del singolo scrutatore e sacrificerebbe il principio supremo di laicità dello Stato legittimando lo stesso scrutatore a rifiutare l'ufficio<sup>32</sup>. La "piccola guerra" dei crocifissi prosegue imperterrita e capillarmente<sup>33</sup> e si riaccende ogni volta che lo scontro immancabilmente si ripropone senza ancora una indicazione chiara e certa da parte delle molteplici magistrature adite, senza

---

<sup>30</sup> Infatti l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 2004 ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione invocando la natura regolamentare delle norme impugnate e l'impossibilità di riconoscere alle stesse la caratteristica di "diritto vivente regolamentare" specificativo delle disposizioni dotate di forza di legge dalle quali proviene il loro fondamento. V. CASUSCELLI G., *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), luglio 2005, in particolare par. 5. Vedi anche BIN R., *Inammissibile, ma inevitabile*, in AA.VV., *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004, 37 ss.

<sup>31</sup> Cfr. TAR Veneto Sent. n.1110 del 22 marzo 2005. Vedi a commento D'ALBERTO G., *Il crocifisso resta in aula*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) ult. visita: 19.07.2005.

<sup>32</sup> Sia consentito rinviare a DE OTO A., *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"* (*Osservazioni a Cass. Pen. n. 439/2000*) in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, n. 3/2000, 837 ss.

<sup>33</sup> Il dibattito a livello di enti locali, ha finito in passato per stimolare una serie di delibere. La delibera di maggior rilievo è stata adottata dalla Provincia di Verona del 5 nov. 2001, disposta in seguito ad una interpellanza rivolta al suo Presidente, dall'allora capogruppo della Lega alla Camera Alessandro Cè. Tale delibera, disposta dall'assessore alla Pubblica Istruzione Adimaro Moretti degli Adimari, comandava l'acquisto con denaro pubblico di mille crocifissi da distribuire alle scuole medie e superiori. V. a commento CIMBALO G., *Contro l'uso politico del crocifisso*, in [www.unife.it/forum\\_costituzionale/contributi](http://www.unife.it/forum_costituzionale/contributi), ult.visita: 10.02.2004. Anche altri comuni del nord-est hanno seguito detto indirizzo operativo, vedi ad esempio, il Comune di Camporotondo (UD), delibera Giunta Com., n.9 del 15.01.2002.

una legge e con un interessamento dei *media* che è costante e denso di “condimenti etero-normativi”<sup>34</sup>.

Similmente in materia di porto di armi da taglio per motivi rituali recentemente il Tribunale di Cremona con sentenza 19 febbraio 2009 ha inaugurato un nuovo indirizzo giurisprudenziale che ha suscitato parecchie polemiche. E’ stato infatti assolto un indiano *sikh* dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 L. 18 aprile 1975 n. 110) per aver portato indosso e fuori dalla propria abitazione un pugnale *kirpan* della lunghezza complessiva di 17 cm., calzato in un fodero. L’indiano, fermato dalle forze dell’ordine aveva subito giustificato il fatto di avere con sè detto pugnale affermandone la natura di simbolo religioso, circostanza che ha trovato riscontro durante tutto il processo. Il Tribunale di Cremona, in applicazione dei patti internazionali che tutelano la libertà religiosa e dell’art. 19 Cost. ha così concluso che il motivo religioso (nello specifico difesa dal male) del possesso del pugnale *kirpan* da parte dell’indiano *sikh* costituisce un “giustificato motivo” che esclude la configurabilità del reato ascritto<sup>35</sup>. Sarà interessante verificare come e se, in casi analoghi, altri giudici confermeranno detto indirizzo giurisprudenziale.

Tale situazione complessiva, qui solo accennata, ha spesso richiesto da parte della dottrina uno sforzo ricostruttivo “per casi” (*casebook*) che monitorasse le linee di tendenza più battute dai giudici su singole questioni che si sono negli ultimi anni affacciate al panorama giuridico nazionale, in modo da poter offrire agli operatori del diritto qualche linea operativa più certa in materia, in un quadro magmatico, non solo italiano, altrimenti difficilmente interpretabile.

---

<sup>34</sup> Vedi sul punto DE OTO A., *Simboli religiosi nella Pubblica Amministrazione: l’inesauribile vicenda del crocifisso*, in PARISI M. (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Napoli, 2006, 199-200.

<sup>35</sup> Il testo della sentenza è rinvenibile in [www.olir.it](http://www.olir.it), ult. visita: 19.03.2009. Vedi per approfondimenti CASTELVECCHIO L., *Ecco perché indossare il pugnale “non è reato”*, in *La Cronaca di Cremona*, 28 febbraio 2009, 11.